



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

CESSAZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

Gli/Le studenti/esse con posizione amministrativa regolare, impossibilitati/e, per comprovate ragioni personali, genitoriali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, possono richiedere la cessazione temporanea degli studi.

La cessazione temporanea deve essere richiesta di norma **entro il 30 settembre** e per un solo anno accademico.

Può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, debitamente documentati ed autorizzati dalla struttura didattica competente.

COME RICHIEDERE LA CESSAZIONE TEMPORANEA

Compilare l'apposito modulo di "Richiesta di cessazione temporanea degli studi" (<https://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html>) e inviarlo alla propria Segreteria Studenti (<https://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html>) che addebiterà la marca da bollo prevista sul profilo personale di Esse3 alla voce "tasse".

Effettuato il pagamento, la Segreteria procederà a sospendere la carriera per l'anno accademico richiesto.

Terminato l'anno di cessazione temporanea dagli studi, lo/a studente/essa dovrà **notificare** alla propria Segreteria Studenti **la volontà di riprendere gli studi** affinché gli uffici possano provvedere ad attivare l'iscrizione per il nuovo anno accademico.

ATTENZIONE!

A partire dall'anno accademico 2023/24, **non sarà possibile chiedere la cessazione temporanea per iscriversi contemporaneamente** a due corsi di istruzione superiore, salvo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

DA SAPERE:

- le rate del contributo onnicomprensivo eventualmente già versate per l'anno accademico in cui si richiede la cessazione temporanea degli studi **non saranno oggetto di alcun rimborso;**
- durante la cessazione temporanea degli studi **non si potrà compiere alcun atto di carriera**, sostenere esami, né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso di studio;
- la cessazione temporanea degli studi **non è ammessa al primo anno** di un corso di laurea ad **accesso programmato;**

- si possono riprendere gli studi **non prima che sia trascorso un anno accademico** dalla richiesta di cessazione temporanea;
- dopo l'anno di cessazione temporanea segue un anno di **regolare iscrizione**;
- è possibile richiedere la sospensione temporanea **una sola volta** per corso di studio di iscrizione;
- il periodo di cessazione temporanea non viene preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per la **concessione dei benefici** per il diritto allo studio di competenza universitaria e non è computato ai fini della decadenza dagli studi.